



Direttive del Consiglio federale per l'esame preliminare dei rischi e la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in caso di trattamento di dati personali da parte dell'Amministrazione federale (Direttive VIPD)

del 28 giugno 2023

*Il Consiglio federale svizzero
emana le direttive seguenti:*

1 Disposizioni generali

1.1 Oggetto

Le presenti direttive disciplinano la realizzazione da parte dell'Amministrazione federale dell'esame preliminare dei rischi e della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (VIPD) ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge federale del 25 settembre 2020¹ sulla protezione dei dati (LPD), nonché la loro integrazione nella procedura legislativa della Confederazione e il coordinamento con il metodo di gestione dei progetti HERMES (metodo HERMES)².

1.2 Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1.3 Modo di procedere

¹ Per ogni trattamento di dati personali previsto, l'unità amministrativa responsabile verifica, in un primo tempo, se il trattamento può implicare un rischio elevato per i diritti fondamentali della persona interessata (esame preliminare dei rischi, n. 2). Consulta il consulente per la protezione dei dati.

¹ RS 235.1

² www.hermes.admin.ch

³ RS 172.010.1

² Se dall'esame preliminare risulta un rischio elevato per i diritti fondamentali della persona interessata, l'unità amministrativa effettua, in un secondo tempo, una VIPD (n. 3). Consulta il consulente per la protezione dei dati.

³ Alle procedure legislative si applica il numero 4.

⁴ Ai progetti realizzati con il metodo HERMES si applica il numero 5.

2 Esame preliminare dei rischi

¹ L'unità amministrativa responsabile effettua, per tutti i trattamenti previsti, l'esame preliminare dei rischi con l'ausilio dell'apposito strumento messo a disposizione dall'Ufficio federale di giustizia (UFG)⁴ (strumento per l'esame preliminare dei rischi). Se un progetto è realizzato con il metodo HERMES, l'esame preliminare dei rischi può essere eseguito anche nel quadro dell'analisi del bisogno di protezione (n. 5.1 cpv. 2).

² Se i rischi cambiano o se sorgono nuovi rischi, l'unità amministrativa responsabile verifica le indicazioni e le aggiorna se necessario. Se ha già effettuato una VIPD, la adegua (n. 3 cpv. 2); le indicazioni fornite nel quadro dell'esame preliminare dei rischi non devono essere adeguate.

3 VIPD

¹ La VIPD comprende le fasi seguenti:

- a. descrizione del trattamento previsto;
- b. valutazione dei rischi per i diritti fondamentali della persona interessata;
- c. identificazione delle misure previste a tutela dei diritti fondamentali;
- d. valutazione degli effetti delle misure previste, per determinare se permane un rischio residuo elevato.

² Se i rischi cambiano o se sorgono nuovi rischi, l'unità amministrativa responsabile verifica la VIPD effettuata e la adegua se necessario.

³ La procedura e il contenuto della VIPD si fondano sulla guida VIPD dell'UFG⁵.

⁴ www.bj.admin.ch > Stato & cittadino > Protezione dei dati > Informazioni destinate agli organi federali

⁵ www.bj.admin.ch > Stato & cittadino > Protezione dei dati > Informazioni destinate agli organi federali

4 Coordinamento con la procedura legislativa

4.1 Esame preliminare dei rischi

¹ Se il trattamento di dati personali previsto richiede l'emanazione o la modifica di un atto normativo, l'esame preliminare dei rischi e, se necessario, la VIPD devono essere effettuati prima della consultazione degli uffici.

² Lo strumento per l'esame preliminare dei rischi, debitamente compilato, è allegato all'incarto per la consultazione degli uffici, tranne se è necessaria una VIPD. Se un progetto è realizzato con il metodo HERMES, all'incarto può essere allegato anche un estratto dell'analisi del bisogno di protezione.

³ Se occorre adeguare le indicazioni dopo la consultazione degli uffici, lo strumento aggiornato per l'esame preliminare dei rischi o l'estratto aggiornato dell'analisi del bisogno di protezione è allegato all'incarto per la seguente consultazione degli uffici o la procedura di corapporto, tranne se è necessaria una VIPD.

⁴ Il dipartimento responsabile e la Cancelleria federale comunicano i risultati dell'esame preliminare dei rischi illustrandoli in particolare nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo e nel messaggio e spiegano se ed eventualmente perché i diritti fondamentali delle persone interessate sono esposti a un rischio elevato.

⁵ Le spiegazioni fornite nel rapporto esplicativo e nel messaggio sono presentate in conformità con la guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale⁶.

4.2 VIPD

¹ I risultati della VIPD e, in caso di rischio residuo elevato secondo l'articolo 23 LPD⁷, il parere dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) sono allegati all'incarto per la consultazione degli uffici. I risultati comprendono in particolare i rischi identificati, le misure previste e i rischi residui. Se un progetto è realizzato con il metodo HERMES, all'incarto può essere allegato anche un estratto del documento di cui al numero 5.2 capoverso 3.

² Se la necessità di effettuare o adeguare una VIPD emerge dopo la consultazione degli uffici, i risultati della VIPD o un estratto dello strumento di cui al numero 5.2 capoverso 3 e, se necessario, il parere dell'IFPDT sono allegati all'incarto per la seguente consultazione degli uffici o la procedura di corapporto.

³ Il dipartimento responsabile e la Cancelleria federale comunicano i risultati della VIPD e, se necessario, il parere dell'IFPDT illustrandoli in particolare nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo, nel messaggio e nelle spiegazioni di voto del Consiglio federale.

⁴ Le spiegazioni fornite nel rapporto esplicativo e nel messaggio sono presentate in conformità con la guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale⁸.

⁶ www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione
⁷ RS 235.1

⁸ www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione

5 Coordinamento con HERMES

5.1 Esame preliminare dei rischi

¹ Se un progetto è realizzato con il metodo HERMES, l'unità amministrativa responsabile effettua l'esame preliminare dei rischi contemporaneamente all'analisi delle basi legali e all'analisi del bisogno di protezione.

² L'esame preliminare dei rischi è effettuato con lo strumento per l'esame preliminare dei rischi o nel quadro dell'analisi del bisogno di protezione.

5.2 VIPD

¹ L'unità amministrativa responsabile effettua la VIPD durante la fase concettuale.

² Se dall'esame preliminare dei rischi risulta la necessità di una VIPD, il bisogno di protezione è considerato elevato ai sensi della corrispondente analisi prevista dalla procedura di sicurezza dell'Amministrazione federale⁹.

³ L'analisi delle basi legali e gli strumenti allestiti in caso di bisogno di protezione elevato¹⁰ fanno parte della VIPD.

⁴ L'unità amministrativa responsabile valuta inoltre, nel quadro della VIPD, i rischi non ancora valutati mediante gli strumenti di cui al capoverso 3.

⁵ La VIPD è documentata separatamente o insieme agli strumenti di cui al capoverso 3.

6 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° settembre 2023.

28 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁹ www.ncsc.admin.ch > Documentazione > Direttive sulla sicurezza TIC > Procedura di sicurezza > Valutazione del bisogno di protezione

¹⁰ www.ncsc.admin.ch > Documentazione > Direttive sulla sicurezza TIC > Procedura di sicurezza > Protezione elevata